

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

01. NOZIONE

L'accertamento da studi di settore riguarda tutti i soggetti che svolgono attività di impresa e gli esercenti arti e professioni tenuti a compilare l'apposito studio unitamente alla dichiarazione dei redditi.

La particolare tipologia di accertamento rientra nelle previsioni di cui all'articolo 39 comma 1 lett. d).

Riportiamo stralci della norma:

Articolo 39, comma primo, lettera d), DPR 600/1973

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Tale accertamento ha avuto grande eco negli anni trascorsi venendo a perdere via via di efficacia grazie a giurisprudenza che ne ha limitato di molto la portata.

02. GLI STUDI DI SETTORE

Gli **studi di settore** furono introdotti dall'art. 62-bis del DL 331/1993 con efficacia dall'esercizio 1995. Lo scopo iniziale era quello di costruire un sistema attraverso il quale si potesse quasi prevedere cosa il Fisco si attendesse dal contribuente. Tale scopo fu disatteso.

Sono modelli **matematico-statistici** che consentono di individuare l'ammontare dei ricavi o dei compensi attribuibili a chi svolge quella specifica attività.

I soggetti sono **tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 di euro.**

RICORDA

L'obbligo di compilare lo studio di settore viene meno qualora si ravvisino **cause di inapplicabilità** oppure **cause di esclusione.**

Vediamo più in dettaglio

03. CAUSE DI INAPPLICABILITA' O DI ESCLUSIONE

Vediamo le cause di inapplicabilità oggettive e soggettive.

CAUSE OGGETTIVE DI INAPPLICABILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE

società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In questi casi occorrerà applicare i **parametri**.

Esistono anche cause soggettive di inapplicabilità degli studi di settore.

CAUSE SOGGETTIVE DI INAPPLICABILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE

contribuenti con inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;

contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro

contribuenti che si trovano in un periodo di **non normale svolgimento dell'attività**;

contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari;

contribuenti che esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;

contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili dello studio di settore. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l'attività di "Portali web" (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;

contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il nuovo regime forfetario agevolato.

RICORDA

Tali cause devono essere comunicate dal contribuente mediante la compilazione di specifici righi nel modello della dichiarazione dei redditi

Per quanto concerne il periodo di non normale svolgimento dell'attività, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che l'Agenzia Entrate riporta i seguenti esempi da noi fedelmente riprodotti nella tabella a a pagina seguente:

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	
a)	il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b)	il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
c)	il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali;
d)	il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
e)	il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio;
f)	la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata se tale modifica comporta l'utilizzo di due distinti modelli
g)	per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari
h)	nel caso di eventi sismici.

4. SOGGETTI OBBLIGATI

Come detto sono obbligati alla presentazione del modello tutti gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Per "**attività prevalente**" si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Fare **attenzione** gli studi di settore si applicano anche:

1.	in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione
2.	quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. A titolo esemplificativo, rientrano nelle ipotesi di "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le situazioni di inizio attività derivanti da: acquisto o affitto d'azienda; successione o donazione d'azienda; operazioni di trasformazione; operazioni di scissione e fusione di società;
3	nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi;
4.	in caso di svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

5. ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività di impresa rientranti in studi di settore differenti occorre valutare l'incidenza delle attività non prevalenti sul complesso dei ricavi

Al riguardo, ai fini dell'accertamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1.	se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento;
2.	se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

RICORDA	<p>I soggetti che rientrano nella seconda ipotesi sono comunque tenuti a inviare il modello relativo al codice dell'attività prevalente, compilando il prospetto delle "Imprese multiattività".</p> <p>I dati da indicare nel modello dovranno essere forniti tenendo conto del complesso dell'attività d'impresa esercitata.</p> <p>Pertanto, ad esempio, i contribuenti che esercitano, prevalentemente, una attività d'impresa soggetta a studi di settore e un'altra soggetta a parametri da cui derivino ricavi superiori al 30 % di quelli complessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente, indicando in esso anche i dati relativi all'attività soggetta a parametri. Il prospetto delle "Imprese multiattività" può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.</p>
----------------	---

6. SOGGETTI VERSO I QUALI NON PUO' ESSERE UTILIZZATO LO STUDIO DI SETTORE IN FASE DI ACCERTAMENTO

Lo studio di settore **non può essere utilizzato in fase di accertamento** ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo nei confronti:

delle società cooperative a mutualità prevalente;

dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;

dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di "consorzi di garanzia

collettiva fidi" e di "bancoposta";
dei soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di affitto di aziende.

7. CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO ANCHE SE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E' PRECLUSA.

Il modello deve essere presentato dai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore. Sono tenuti alla presentazione del modello, **pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore**, anche:

1.	i contribuenti che determinano il reddito con criteri "forfetari", che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili;
2.	i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro;
3.	i contribuenti che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell'attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello). Questi dovranno compilare il modello con l'indicazione, nell'apposita scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare.

8. CALCOLO DEGLI ESITI DELLO STUDIO DI SETTORE

Lo sviluppo degli studi di settore avviene attraverso il software **Ge.ri.co.** (Gestione ricavi e compensi) distribuito gratuitamente dall'Agenzia Entrate.

Il calcolo è svolto partendo dall'analisi di congruità, sommate le eventuali maggiorazioni legate all'esito di normalità e dai correttivi anticrisi.

Tale valore costituisce il **valore puntuale dei ricavi o compensi di riferimento**. Se quanto dichiarato dal contribuente è inferiore a detto valore ci si trova in situazione di **non congruità** rispetto alle risultanze dello studio di settore.

A tal punto il contribuente potrà valutare l'ipotesi di **adeguarsi spontaneamente** al risultato elaborato dallo studio di settore

Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, i maggiori ricavi da adeguamento andranno annotati nei quadri RF, RE o RG. Ai fini dell'imposta regione sulle attività produttive, invece, dovrà essere compilato l'apposito campo denominato "Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore". Per quanto concerne l'imposta sul valore



aggiunto, l'adeguamento comporterà la necessità di determinare la maggior imposta dovuta utilizzando l'**aliquota media**.

A proposito di:	
	STUDI DI SETTORE
Ricorda che:	
L'adeguamento è sempre possibile. Quando lo scostamento superi del 10 per cento il valore dei ricavi o compensi contabilizzati , comporta l'obbligo di versare una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dallo studio di settore e quelli annotati nelle scritture contabili.	

Il versamento delle maggiori imposte dovute avviene senza applicazione di sanzioni o interessi e potrà essere rateizzato o differito nei trenta giorni successivi alla scadenza originaria.

L'adeguamento spontaneo non rileva con riguardo al superamento dei limiti previsti per la tenuta della contabilità ordinaria.

A proposito di:	
	ALIQOTA MEDIA AI FINI IVA
Ricorda che:	
L'aliquota media da utilizzare ai fini dell'adeguamento Iva al risultato degli studi di settore viene determinata utilizzando la seguente formula: <u>imposta su operazioni imponibili – imposta su cessione beni ammortizzabili</u> Volume d'affari	

L'adeguamento, come detto, è una facoltà. Nel caso il contribuente non intenda adeguarsi appare opportuno fornire le prime giustificazioni nell'apposita sezione del modello riservata alle comunicazioni.

Vediamo ora nello specifico il regime premiale e alcune riflessioni sull'accertamento.

09. IL REGIME PREMIALE

IL DL 201/2011 ha previsto il cosiddetto **regime premiale** per i contribuenti che risultano in regola con gli adempimenti legati alla presentazione degli studi di settore, pertanto, **nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento** basato sugli studi di settore che dichiarino, **anche per effetto dell'adeguamento**, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:

sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento;

la determinazione sintetica del reddito complessivo **è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo** (e non, come di norma, un quinto) quello dichiarato.

L'accesso a tale regime è subordinato a che:

il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

sulla base dei dati di cui alla precedente lettera, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

10. L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Riportiamo nel riquadro l'articolo 10, primo comma, Legge 146/1998.

Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ... sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.

Tale disposizione si lega all'art. 62-sexies DL 331/1993 che specifica:

gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli **studi di settore** elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto

Il comma 4 detta alcune esclusioni già viste verso i contribuenti che:

hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (mai superiore a 7 milioni e mezzo di euro);

hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Dal combinato disposto delle norme viste, lo scostamento tra il dichiarato e lo stimato costituisce elemento idoneo a fondare **l'accertamento analitico-induttivo art. 39, primo comma, lettera d), DPR 600/1973.**

Nelle varie casistiche delineatesi negli anni in tema di accertamento in materia si è evidenziato come ricavi che si discostino in scarsa percentuale non siano idonei a legittimare una rettifica induttiva del reddito.

Poi le sentenze che hanno determinato grande sollievo nei contribuenti la Cassazione Sezioni Unite con le numero 26635 – 26636 – 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009 ha precisato come:

“la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente”

11. CONCLUSIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Dalle pronunce delle Sezioni Unite poco sopra richiamate si possono esportare alcuni principi fondamentali cui l'accertamento da studi di settore deve uniformarsi per poter essere giudicato legittimo:

l'accertamento fondato su parametri o studi di settore costituisce un insieme di presunzioni semplici;

la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni non è una loro caratteristica intrinseca ma deve emergere a seguito del contraddittorio svolto con il contribuente;

la mancanza del contraddittorio costituisce causa di nullità dell'accertamento;

la motivazione dell'atto deve dare conto, puntualmente ed approfonditamente, degli elementi emersi in sede di contraddittorio e non può risolversi in un mero rinvio ai risultati dello studio di settore.



Ovviamente il contribuente dovrà cercare elementi che giustifichino lo scostamento, dall'influenza di fattori esterni, alla sopravvenuta concorrenza, alle sue condizioni fisiche e logistiche.

Preziose prove documentali di terzi e, in ogni caso gli accertamenti basati sugli studi di settore non pregiudicano l'eventuale ulteriore azione accertatrice.

